



**Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FOGGIA**

Decreto n. 4 dell' 8 gennaio 2013

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Accademia, in particolare gli artt. 15 e 14, c. 6, lett. a);
VISTO il regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico;
CONSIDERATA la necessità di sostituire tre componenti del Consiglio Accademico;

DECRETA

Art. 1

Indizione delle elezioni di tre docenti componenti il Consiglio Accademico

1. Le elezioni di tre docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Foggia si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 15.00, presso la Biblioteca dell'Accademia.

Art. 2

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'art. 15, c. 2, lett. b) dello Statuto, possono essere eletti nel Consiglio Accademico i docenti dell'Accademia in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con una effettiva anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno sei anni.
2. Non possono essere eletti i docenti che non prestano servizio nell'Accademia perché, ai sensi di legge, collocati fuori ruolo, in aspettativa, in utilizzo presso altre Istituzioni nonché tutti i docenti che sono in servizio annuale presso l'Accademia perché in utilizzo, in comando, in supplenza ecc....
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che:
 - a) hanno riportato, nei cinque anni precedenti, in qualità di docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari;
 - b) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento disciplinare;
 - c) sono stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi cinque anni;
 - d) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale;
 - e) siano stati rinviati a giudizio in procedimenti penali;
 - f) hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni.
4. La candidatura, indirizzata al Direttore dell'Accademia, dovrà pervenire all'ufficio protocollo, **entro il termine perentorio di martedì 22 gennaio 2013, ore 12.00** unitamente ad un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze artistiche, didattiche e professionali.
5. Il Direttore, dopo aver effettuato il riscontro dei requisiti dei candidati e dopo aver verificato che unitamente alle candidature siano stati presentati i curricula, disporrà, **entro giovedì 24 gennaio 2013**, la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale dell'elenco dei candidati e dei relativi curricula.

Art. 3

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è formato dai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale. Nel caso di utilizzazioni, permessi e altre tipologie di assenza di carattere annuale ecc... il diritto di voto spetta al docente in servizio presso l'Accademia di Foggia.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso sul sito, sezione albo istituzionale, a cura del Direttore, entro venerdì 18 gennaio 2013, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate al Direttore, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che:

- a) hanno riportato, nei cinque anni precedenti, in qualità di docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari;
- b) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento disciplinare;
- c) sono stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi cinque anni;
- d) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale;
- e) siano stati rinviati a giudizio in procedimenti penali;
- f) hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni

Art. 4

Commissione elettorale

1. La gestione delle operazioni di voto e di scrutinio è di competenza di una Commissione elettorale composta da tre docenti effettivi e due supplenti, in servizio presso l'Accademia, con maggior anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza. La Commissione è nominata con decreto del Direttore immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature quindi entro mercoledì 23 gennaio 2013.
2. La Commissione designa al suo interno il Presidente. I componenti della Commissione non possono candidarsi.
3. La Commissione elettorale si avvale della collaborazione del Direttore Amministrativo per tutte le operazioni di supporto.
4. La Commissione elettorale, in relazione alla propaganda elettorale, riserva appositi spazi per l'eventuale affissione di manifesti (prodotti a spese dei candidati) e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale spazi per lo svolgimento di eventuali assemblee richieste dai candidati.

Art. 5

Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e firma sul registro dei votanti, viene consegnata una scheda, predisposta dall'Amministrazione, timbrata dal Presidente della Commissione e firmata da uno dei componenti la commissione, contenente all'interno i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
3. L'elettore esprime il voto apponendo una X sul quadratino posto accanto al nominativo del candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze.
5. La singola preferenza è nulla nel caso in cui non sia possibile desumere univocamente la volontà dell'elettore.
6. L'intera scheda è nulla quando contiene più di tre preferenze, quando presenta segni di scrittura o altri segni di identificazione e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Art. 6

Metodo di elezione

1. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
2. A parità di voti, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, quello con la maggiore anzianità anagrafica.
3. In caso di dimissioni, decadenza ecc... di uno o più componenti in carica, si procede all'indizione delle elezioni dei componenti da integrare.
4. Chi subentra in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 7

Operazioni di scrutinio

1. La Commissione elettorale dà corso alle operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Il Presidente della Commissione, in base alle risultanze dello scrutinio, proclama l'eletto, dispone la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale e trasmette i risultati al Direttore.
3. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto contestuale processo verbale.

Art. 8

Nomina dei componenti

1. Ricevuta comunicazione dalla Commissione, il Direttore, con proprio decreto, nomina il componente del Consiglio Accademico.
2. La carica di componente del Consiglio Accademico è incompatibile con quella di componente di altro organo dell'Accademia.

Art. 9

Pubblicazioni

1. Tutti gli atti inerenti la presente procedura elettorale saranno pubblicati sul sito, sezione albo istituzionale.

IL DIRETTORE
Prof. Pietro DI TERLIZZI

